



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Decreto n. 69 del 17 marzo 2023

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 14 maggio 2022, n. 48, “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto dipartimentale del 24 ottobre 2022, n. 325, con il quale in attuazione del predetto decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del succitato decreto del Ministro dell’Interno 14 maggio 2022, n. 48, è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a 4 posti nella qualifica di Vice direttore tecnico scientifico, nell’ambito professionale di psicologia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi, del 28 ottobre 2022;

VISTO il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi avverso il predetto decreto dipartimentale 24 ottobre 2022, n. 325 per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari richieste, nella parte in cui non prevede quale requisito di partecipazione l’abilitazione all’esercizio della professione;

VISTA l’ordinanza n. 1141 del 23 febbraio 2023 con cui il TAR Lazio, in via cautelare, ha sospeso la procedura concorsuale de qua disponendo nel contempo “il riesame del bando impugnato da parte dell’amministrazione al fine di consentire la partecipazione alla procedura concorsuale solamente dei soggetti in possesso dell’abilitazione professionale per l’esercizio della professione di psicologo”;

RITENUTO, pertanto, necessario dare esecuzione alla citata ordinanza n.1141/2023 provvedendo al riesame del bando di concorso in questione con la modifica degli articoli 2 e 9 del decreto dipartimentale 24 ottobre 2022, n. 325 recanti “Requisiti di ammissione” e “Titoli valutabili a parità di punteggio”

D E C R E T A

all’art. 2 “Requisiti di ammissione” del decreto dipartimentale 24 ottobre 2022, n. 325 dopo il comma d) è inserito il seguente comma d-bis) in possesso dell’abilitazione professionale per l’esercizio della professione di psicologo

all’art. 9 “Titoli valutabili a parità di punteggio” del decreto dipartimentale del 24 ottobre 2022, n. 325 è eliminata la lettera

a) abilitazione professionale correlata alla laurea magistrale in psicologia (LM-51)

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Lega